

# **TI\_GERICHTE 80.2012.245 vom 7. November 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-11-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2012.245](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2012.245)

FR: TI\_GERICHTE 80.2012.245 du 7 novembre 2012

IT: TI\_GERICHTE 80.2012.245 del 7 novembre 2012

## **Regeste**

Deduzioni: spese di perfezionamento professionale, corso di inglese a Malta, ultracinquante diventate ipovedente

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, dal reddito di un'attività lucrativa dipendente sono in particolare deducibili, a titolo di spese professionali, i costi inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale. Non possono invece essere dedotte le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

### **E. 1.2**

Dal chiaro tenore letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l'esercizio dell'attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2005). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall'art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE; art. 33 lett. b LT). Anche per l'IFD, le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l'esercizio dell'attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell'Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta del 10 febbraio 1993, RS 642.118.1). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza federale; art. 34 lett. b LIFD).

### **E. 2.1**

Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le spese di perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione e che permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro, soddisfacendo alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non appaia assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale acquisita (decisioni TF n. 2C\_750/2009 del 26 maggio 2010 e n. 2A.623/2004 del

### **E. 2.2**

Dai principi esposti discende che gli oneri finanziari per acquisire le conoscenze e le capacità necessarie all'esercizio di una determinata professione rispettivamente per progredire in una posizione professionale più elevata da quella occupata (ad esempio quelli

per il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, ma anche per studi superiori di post-diploma, ecc.) non sono di per sé deducibili nemmeno quando la formazione viene svolta contemporaneamente al lavoro. Decisivo non è infatti questo aspetto, ma il fatto che la formazione seguita serva ad apprendere una professione rispettivamente ad un avanzamento in una funzione superiore (decisioni TF n. 2C\_70/2010 del 26 agosto 2010; n. 2C\_750/2009 del 26 maggio 2010). La qualifica di spese di perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto della situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal contribuente e le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione; è inoltre necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di detta formazione sull'attività lavorativa (decisioni TF n. 2C\_750/2009 del 26 maggio 2010; n. 2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n. 2A.182/2005 del 17 ottobre 2005, in: StR 61/2006 p. 41).

### **E. 2.3**

Per quanto qui di interesse, in una sentenza risalente al 20 febbraio 1987, il Tribunale federale si è espresso a favore della deducibilità delle spese sostenute per corsi di lingue e per esami che possono far parte di questa categoria, purché tali spese non servano unicamente a degli interessi personali, ma rispondano ad un bisogno professionale. Come sottolineato dai giudici federali, il legame con la professione esercitata viene meno quando sono acquisite o migliorate conoscenze linguistiche per un solo arricchimento personale, inteso nel senso di una migliore formazione culturale (ASA 57 p. 652, consid. 3b). Nel caso giudicato dal Tribunale federale, il contribuente, di professione impiegato di commercio in possesso del diploma di contabile federale, aveva seguito un corso di francese di quasi tre mesi a Parigi, dopo essere stato licenziato dal precedente datore di lavoro. Terminato il corso, aveva trovato un nuovo impiego presso una fiduciaria. Esprimendosi sull'entità della deduzione, i giudici federali hanno posto l'accento sul potere d'apprezzamento delle autorità cantonali, aggiungendo nondimeno che sono deducibili non soltanto le spese per corsi di lingue serali o nel tempo libero, ma anche per corsi seguiti durante un periodo di congedo non pagato o nell'attesa di iniziare un'altra attività nella medesima professione (ASA 57 p. 653, consid. 3c).

### **E. 2.4**

Questa Camera, allineandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, ha considerato spese di perfezionamento professionale deducibili non soltanto quelle sostenute da un programmatore informatico per seguire un corso serale d'inglese (RDAT II-1991 n. 8t), ma anche quelle affrontate da un contribuente che, dopo aver terminato la formazione di contabile, decideva di recarsi all'estero (prima in Inghilterra, poi in Australia) per un soggiorno linguistico. In quest'ultimo caso, facendo uso del potere apprezzamento di cui gode e di cui deve dar segno d'applicazione, questa Camera ha ritenuto giustificati, vale a dire oggettivamente in rapporto con la professione esercitata, i primi cinque mesi del soggiorno in Inghilterra, negando in particolare il secondo soggiorno in Australia (decisione CDT n. 80.98.121 del 24 luglio 1998). In una successiva sentenza del 2 ottobre 2000 ha invece ammesso in deduzione i costi sostenuti da un impiegato di banca per un soggiorno linguistico di tre mesi in Giappone, sottolineando come l'apprendimento della lingua nipponica non possa più rappresentare, alla luce degli intensi scambi commerciali tra Europa e Giappone, un mero esotismo, ma piuttosto un'esigenza legittima (decisione CDT n. 80.2000.145 del 2 ottobre 2000). 3. 3.1. Come esposto in narrativa, il ricorrente ha frequentato un corso d'inglese di tre mesi a \_\_\_\_\_, presso la \_\_\_\_\_ di

\_\_\_\_\_ . Lo scopo asserito era quello di poter rimanere aggiornato nella professione esercitata (anche se solo a tempo parziale) e “mantenersi aperta la possibilità di svolgere altre attività compatibili con i limiti imposti da un alto grado di ipovedenza (come per esempio traduzioni)”. Contrariamente a quanto sembra sostenere l’ autorità di tassazione, un simile soggiorno linguistico riveste, per il contribuente, un sicuro carattere professionale, a prescindere dal suo grado di occupazione e dal reddito conseguito. Come questa Camera ha già avuto modo di evidenziare, l’inglese può del resto essere considerata la lingua “ufficiale” nel settore informatico (RDAT II-1991 n. 8t). Assodata dunque la deducibilità, in linea di principio, del citato corso, si tratta ora di stabilire se possa essere riconosciuto l’intero importo rivendicato di fr. 3'573.–. Occorre in altri termini chiedersi se il soggiorno possa essere considerato per intero perfezionamento professionale. 3.2. Ora, per un contribuente di oltre cinquant’anni, che ha intrapreso una nuova carriera presso il Centro sistemi informativi (CSI) dopo essere diventato ipovedente, un corso d’inglese di tre mesi appare ancora giustificato e in ogni caso tale da non snaturare il senso della deduzione. Pur considerando il ritegno mostrato dal Tribunale federale, anche la scelta della \_\_\_\_\_ appare legittima. È un fatto notorio che i soggiorni linguistici sono generalmente più economici a \_\_\_\_\_, senza dimenticare inoltre che una piccola località come \_\_\_\_\_ permette ad una persona ipovedente di godere di una maggiore autonomia nei movimenti. Nulla si oppone pertanto al riconoscimento dell’importo totale di fr. 3'573.–, comprensivo della tassa di iscrizione alla scuola e delle spese di trasporto. Più problematica appare invece la necessità professionale del secondo soggiorno in Inghilterra, che difficilmente può essere posto in relazione con le esigenze di perfezionamento legate all’esercizio della professione di consulente informatico. Esso sembra piuttosto rispondere ad esigenze personali di formazione e, cosa più importante, contraddice le argomentazioni sostenute dallo stesso ricorrente. Si tratta, in ogni caso, di una questione che esula dal presente gravame. 4. Il ricorso è conseguentemente accolto. Visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 7 novembre 2012 è riformata nel senso che viene ammesso in deduzione l’importo di fr. 3'573.– a titolo di spese di perfezionamento professionale. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: - ; - ; - ; - . Copia per conoscenza: - municipio di \_\_\_\_\_. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: \_\_\_\_\_ Il segretario: \_\_\_\_\_

## E. 6

luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii). Per spese “oggettivamente in rapporto con la professione”, occorre comprendere tutte le spese in relazione con la professione imparata ed esercitata. Esse si contrappongono a quelle sostenute per l’apprendimento di una prima formazione professionale, di una nuova formazione o di una formazione supplementare; si distinguono nel contempo dalle spese per una formazione continua seguita per progredire in una posizione professionale più elevata da quella occupata e che da essa si discosta chiaramente (decisione TF n. 2C\_750/2009 del 26 maggio 2010; StE 2006 B 22.3 n. 86; RtiD 2006 II 524 tutte con rinvii).